DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1988

che approva un terzo programma relativo alle aste di ortofrutticoli nei Paesi Bassi conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(88/607/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il governo olandese in data 28 settembre 1987 ha comunicato un terzo programma in seguito ai programmi approvati con decisioni 80/306/CEE [3] e 83/618/CEE [4] della Commissione relativi alle aste di ortofrutticoli e che ha fornito informazioni complementari in data 7 gennaio 1988 e 4 luglio 1988 ;

considerando che tale programma mira a razionalizzare le aste di ortofrutticoli riducendone il numero e aumentando la competitività del settore attraverso la concentrazione dell'offerta di ortofrutticoli ; che esso costituisce un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che tale programma comprende un numero sufficiente dei dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 dai quali risulta che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere conseguiti nel settore delle aste di ortofrutticoli ; che il termine fissato per l'esecuzione di tale programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il terzo programma concernente le aste di ortofrutticoli, notificato dal governo olandese il 28 settembre 1987 e completato in data 7 gennaio 1988 e 4 luglio 1988, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 è approvato.

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 97 del 15. 4. 1980, pag. 45.
[4] GU n. L 350 del 13. 12. 1983, pag. 22.